

## PRONTUARIO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

La fatturazione elettronica sarà obbligatoria per tutti (salvo poche eccezioni) dal **1° gennaio 2019**. La generalità degli operatori la giudica un “*cambiamento epocale*” che permetterà all’Agenzia delle entrate di contrastare più tempestivamente ed efficacemente l’evasione, ai contribuenti di beneficiare dell’eliminazione di alcuni adempimenti e della riduzione dei tempi di accertamento e, più in generale, dell’ottimizzazione dei processi contabili ed amministrativi. Secondo un recente studio del Politecnico di Milano, il nuovo obbligo potrebbe infatti portare ad un risparmio compreso “tra i 2 e i 65 euro a fattura”, in conseguenza del venir meno dei costi di stampa, dei tempi per il recupero dei fascicoli cartacei di clienti e fornitori e dell’attività legata alla registrazione delle fatture.

Riteniamo che la fattura elettronica sia una novità che possa essere gestita con investimenti finanziari e di risorse, nonché con modifiche dei processi gestionali sostenibili per la generalità delle PMI; allo stesso tempo il vasto tessuto delle microimprese e dei lavoratori autonomi minori non è probabilmente pronto ad un cambiamento radicale verso la digitalizzazione dei processi amministrativi. Sicuramente sussistono ancora per tutti dubbi operativi e difficoltà di conformare radicate consuetudini alla rivoluzione digitale, che potranno però essere affrontati con il necessario “spirito di adattamento”, con i chiarimenti dell’Agenzia ed il supporto degli operatori informatici nonché, confidiamo, con l’introduzione di ulteriori semplificazioni ed applicazione graduale delle sanzioni per i comprensibili errori dei primi mesi.

Ciò premesso, proponiamo di seguito un pratico vademecum per spiegare la fattura elettronica ed i cambiamenti che apporta.

### 1. Cos’è la fattura elettronica

Si definisce «elettronica» la fattura che sia stata emessa o ricevuta in qualsiasi formato elettronico, che renda il documento *inalterabile*. Non può quindi essere, ad esempio, un documento in formato word, excel, pdf, ma deve essere necessariamente generata nel formato XML (eXtensible Markup Language) che è un tracciato record standardizzato, con i campi in cui inserire i dati della fattura.

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione gratuitamente tre tipi di programmi per predisporre le fatture elettroniche, rivolti principalmente agli operatori che emettono un numero contenuto di fatture generalmente predisposte con programmi di videoscrittura o su modelli prestampati di carta, ovvero:

- ✓ una procedura web, utilizzabile accedendo sul sito internet dell’Agenzia al portale “Fatture e Corrispettivi” con le credenziali SPID (“Sistema Pubblico dell’Identità Digitale”) oppure tramite Fisconline/Entratel o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Le credenziali Fisconline/Entratel possono essere richieste online sul sito internet o presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate;
- ✓ un software scaricabile su PC;

- ✓ un'App per tablet e smartphone, denominata Fatturae, scaricabile dagli store Android o Apple.

In alternativa, è possibile utilizzare software (necessari anche per visualizzare una fattura in formato XML) preferibilmente rilasciati dagli stessi produttori degli applicativi contabili utilizzati dagli operatori.

## 2. Le operazioni soggette all'obbligo della fatturazione elettronica

La fattura elettronica è obbligatoria per le operazioni effettuate tra soggetti residenti o con stabile organizzazione in Italia e riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a favore sia di altri soggetti passivi (BTB), sia di cessionari e committenti privati (BTC).

Sono ammesse poche eccezioni per i soggetti minori che rientrano nei regimi "di vantaggio" o "forfetario".

Le cessioni dei beni o le prestazioni di servizi intracomunitari o verso soggetti extra UE potranno invece essere documentati ancora secondo le regole attuali, in formato analogico (ovvero su carta) o tramite procedure informatiche, ma senza vincoli di formato e di transito preventivo dal Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle entrate (vedi p. 5).

## 3. La firma digitale

Per quanto la firma digitale sia un obbligo solo nella fattura elettronica emessa nei confronti della Pubblica amministrazione, se ne suggerisce l'apposizione anche nella fatturazione fra privati, in modo da garantire sicurezza, integrità e immodificabilità del documento, nonché la sua riconducibilità all'autore, attribuendo allo stesso piena efficacia probatoria.

## 4. Il contenuto della fattura elettronica

Occorre riportare sulla fattura elettronica gli stessi dati obbligatori delle fatture cartacee (es. estremi identificativi del fornitore e del cliente, numero e data della fattura, descrizione della natura, quantità e qualità del bene ceduto o del servizio prestato, imponibile, aliquota e iva) oltre all'indirizzo telematico (c.d. "codice destinatario" o indirizzo PEC) comunicato dal cliente per il recapito della fattura.

Il codice destinatario è composto da 7 cifre alfanumeriche; nel caso in cui il cliente abbia comunicato solo l'indirizzo PEC per la ricezione delle fatture o non abbia comunicato alcun indirizzo telematico, il campo "Codice Destinatario" dovrà essere compilato con il valore "0000000".

## 5. La trasmissione della fattura elettronica da parte del fornitore

La fattura elettronica deve essere trasmessa esclusivamente (altrimenti si considera omessa) al «Sistema di Interscambio» (Sdi), canale telematico gestito dall'Agenzia delle entrate, utilizzando una delle seguenti modalità:

- a) un servizio online presente in un portale (ad esempio "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia) che consente l'upload del file XML preventivamente predisposto e salvato sul proprio PC;
- b) una procedura web o un App (es. Fatturae dell'Agenzia);

- c) una PEC inviando il file della fattura come allegato del messaggio di PEC all'indirizzo "sdi01@pec.fatturapa.it"
- d) un canale telematico (FTP o Web Service) preventivamente attivato con il Sdl.

## 6. L'invio diretto o tramite intermediario

L'operatore iva può trasmettere o ricevere direttamente la fattura elettronica oppure può farla trasmettere o riceverla, per suo conto, da un soggetto terzo, solitamente un intermediario (es. un commercialista) o un provider che offre servizi specifici di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche.

## 7. I controlli del Sistema di Interscambio. La ricezione della fattura elettronica da parte del cliente.

Il Sistema di Interscambio controlla il file effettuando le seguenti verifiche:

- ✓ presenza delle informazioni minime obbligatorie di legge;
- ✓ presenza in Anagrafe Tributaria della partita Iva del fornitore e della partita Iva o del codice fiscale del cliente;
- ✓ presenza dell'indirizzo telematico dove recapitare il file;
- ✓ coerenza tra i valori dell'imponibile, dell'aliquota e dell'Iva.

7.1 In caso di esito negativo dei controlli, il Sdl invia al soggetto trasmittente una **ricevuta di scarto** (che viene anche messa a disposizione nell'area autenticata "Consultazione → Monitoraggio dei file trasmessi" del portale "Fatture e Corrispettivi", all'interno della quale sarà anche indicato il codice e una sintetica descrizione del motivo dello scarto. Entro 5 giorni il fornitore dovrà correggere l'errore che ha prodotto lo scarto e inviare nuovamente al Sdl il file della fattura corretta, mantenendo la data e numerazione della fattura scartata.

7.2 In caso di esito positivo dei controlli, il Sdl recapita la fattura elettronica all'indirizzo telematico riportato nel file della fattura (campi "Codice Destinatario" e "PEC destinatario") e invia al soggetto trasmittente una **ricevuta di consegna** dove sono indicate la data e l'ora in cui è avvenuta la consegna, nonché il nome assegnato al file da tale soggetto, il numero attribuito dal Sdl che identifica univocamente il file della fattura – e l'ulteriore codice, definito hash, che consente di garantire l'integrità del file.

7.3 Nel caso in cui la casella PEC ovvero il canale telematico FTP o Web Service, dove il Sdl prova a recapitare il file della fattura, non fossero attivi, il Sdl invia al fornitore la **ricevuta di impossibilità di consegna** all'interno della quale è indicata la data di messa a disposizione del file nell'area autenticata "Consultazione → Dati rilevanti ai fini IVA" del portale "Fatture e Corrispettivi". Il fornitore dovrà opportunamente avvisare il cliente che la fattura elettronica è a sua disposizione nell'area riservata, in modo tale che quest'ultimo possa consultarla e scaricarla.

## 8. L'esigibilità e la detraibilità dell'iva

Nel caso in cui il Sdl invii una ricevuta di consegna (p. 7.2) o di impossibilità di consegna (p. 7.3), per il fornitore la fattura si considera emessa e l'iva esigibile con la data riportata nella fattura, mentre, in caso di ricevuta di scarto (p. 7.1), la fattura si considera non emessa con necessità di correzione dell'errore e ritrasmissione al Sdl.

Per il cliente, la fattura si considera ricevuta e l'iva è detraibile dalla data di consegna da parte del Sdl, o in caso di mancata consegna, dalla data di "presa visione" della fattura nell'area riservata.

## 9. L'accreditamento presso il Sdl e l'aggiornamento delle anagrafiche

Le modalità di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche richiedono che tutti i titolari di partita Iva si registrino preventivamente presso il Sdl indicando l'indirizzo telematico (PEC ovvero Codice Destinatario di 7 cifre) di ricezione delle fatture.

È anche opportuna la creazione di un codice a barre bidimensionale (QR-code) che, mostrato in formato cartaceo o da uno smartphone o tablet al fornitore, consente a quest'ultimo di acquisire in automatico i dati del cliente, compreso l'indirizzo prescelto per il recapito. Lo strumento sarà particolarmente utile per i rifornimenti di carburante in modalità "self service".

## 10. La conservazione delle fatture elettroniche

Chi emette e che chi riceve una fattura elettronica è obbligato a conservarla nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'amministrazione digitale che danno la garanzia di non perderla, di riuscire sempre a leggerla e recuperarla in qualsiasi momento.

Il processo di conservazione elettronica a norma è usualmente fornito dagli operatori privati certificati che forniscono i servizi di emissione, trasmissione e ricezione attraverso il Sistema di Interscambio ovvero dall'Agenzia delle entrate attraverso l'area riservata del contribuente sul portale "Fatture e Corrispettivi".

## 11. Le operazioni con l'estero

Le operazioni con i clienti e i fornitori esteri, se non coperte da bolletta doganale e se gli stessi non sono dotati di stabile organizzazione italiana, continueranno a seguire i canali tradizionali e saranno comunicate mensilmente in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data di emissione o di ricezione della fattura. Tale obbligo non riguarderà le fatture che il soggetto passivo iva decida di trasmettere al Sdl (anche se recapitate ai clienti non residenti nei formati e modi tradizionali).

## 12. Le semplificazioni fiscali

La fattura elettronica comporta le seguenti semplificazioni:

- ✓ riduzione di due anni dei termini di accertamento (quindi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ai fini sia iva, sia imposte dirette), a condizione che i pagamenti di ammontare superiore a 500 euro siano ricevuti ed effettuati con mezzi tracciabili e che i contribuenti che emettono scontrini o ricevute esercitino l'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi;
- ✓ eliminazione dello spesometro che sopravvive per le operazioni con non residenti (p.11);
- ✓ semplificazioni per la redazione della dichiarazione iva.

Sono allo studio del governo misure ulteriormente semplificatrici, tra cui l'abolizione della comunicazione delle liquidazioni iva.

### **13. Le sanzioni**

La fattura non emessa in formato elettronico si considera omessa e comporta per l'emittente la sanzione del 90% e per il cessionario o committente l'impossibilità di esercitare la detrazione, pena la sanzione del 100%. Il governo sta valutando l'introduzione di misure per annullare o mitigare le sanzioni nel primo periodo di avvio della fatturazione elettronica.

2 ottobre 2018

*prorevi auditing s.r.l.*

